

G.C. N° 06 DEL 27/01/2011

OGGETTO: D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507. TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. DETERMINAZIONE DEL PIANO DEI COSTI E DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :

- il Capo III del D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- l'art. 69, comma 1, del citato D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, testualmente recita:
"Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicarsi nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso."
- l'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato al comma 6, di apposito regolamento ministeriale che definisce gli elementi essenziali per la determinazione della tariffa;
- il comma 11 dello stesso art. 238 recita testualmente: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti."
- l'art. 1, c. 184, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'art. 5, c. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, testualmente recita: "Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;"
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
"Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:

“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”;

PRESO ATTO che l’art. 77-bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha confermato per il triennio 2009-2011 e comunque fino all’attuazione del federalismo fiscale la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

CONSIDERATO che questo Comune ha adottato il Regolamento per l’applicazione della tassa con i criteri stabiliti dall’art. 68b del suddetto D. Leg.vo n. 507/1993 e vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 23.03.2005 relativa alla modifica del suddetto Regolamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 2010;

VISTA il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsti per l’esercizio 2010, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio (raccolta e smaltimento) può così prevedersi nel totale complessivo di €. 121.000,00 di cui:

- €. 68.000,00 circa per il servizio di raccolta e trasporto;
- €. 53.000,00 circa per il servizio di smaltimento;

VERIFICATO che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito della tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2010 è quantificato in €. 92.000,00;

ACCERTATO che con l’attuale situazione tariffaria la percentuale di copertura della spesa per il servizio risulta pari al 76,04% e che per l’anno 2011 non risulta possibile sostenere l’onere conseguente nel bilancio per la parte non coperta dal provento dalla tassa;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende proseguire nell’incentivazione della raccolta differenziata al fine di conseguire una riduzione delle spese di conferimento;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione di cui trattasi;

CON votazione unanime favorevole

DELIBERA

DETERMINARE, per i motivi di cui in premessa, le seguenti tariffe per la Tassa Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, secondo l’uso e la categoria dei locali, sulla base dell’allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ALLEGATO A)

| Classe di appartenenza | Descrizione classe | Tariffa al mq | Tariffa al mq per abitazioni (classe 1) distanti oltre 1000 mt dal più vicino punto di raccolta (sconto 40%) | Sconto 18% per anziani ultra 65/enni residenti a Cremolino e da soli nello stato di famiglia. |
|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| Classe 1 | Case, appartamenti e locali uso abitazione | 1,10 | 0,70 | - 18% sulla tassa applicata |
| Classe 2 | Locali destinati ad uffici pubblici, privati, a studi professionali e simili | 1,60 | | |
| Classe 3 | Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigianale, a pubbliche rimesse, a depositi di bagagli, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante | 1,60 | | |
| Classe 4 | Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti ed aree adibite a sale da ballo all'aperto | 1,60 | | |
| Classe 5 | Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensionati, sale per biliardi e simili ad aree adibite a campeggi | 1,60 | | |
| Classe 6 | Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza | 1,60 | | |
| Classe 7 | Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilati a quelli urbani ai sensi dell'art. 14 comma 10 del DPR 10-09-1982 N. 915 | 1,60 | | |
| Classe 8 | Box, magazzini, locali di sgombero, lavanderie, cantine | 0,40 | | |